

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 30.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNI SANDRO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE - (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 7 marzo 2019, ha deferito a questo Tribunale Il sig. Bruni Sandro, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile, al quale ha contestato la violazione degli art. 1bis comma 1 CGS - FIGC con riferimento all'art. 91 comma 1 NOIF per aver consentito, o comunque non impedito, al proprio staff tecnico di estromettere, senza motivazione alcuna, la calciatrice Bellucci Diana da allenamenti, convocazioni e gare di campionato, nonché da ogni residua attività ufficiale, il tutto nonostante che la tesserata avesse formalmente richiesto a mezzo di lettera raccomandata avviso ricevimento del 20.04.2018 il proprio immediato reintegro in squadra; è stata altresì deferita la società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC (responsabilità diretta ed oggettiva) in relazione ai comportamenti posti in essere dai soggetti ad essa appartenenti al momento della commissione dei fatti, nei cui confronti o nel cui interesse era stata svolta l'attività in contestazione e che, oltre al Bruni, erano stati identificati nelle persone dei sigg.ri David Segundo Everaldo Sergio e Aldo Di Pietro, allenatore il primo e vice allenatore il secondo della squadra, i quali, per il loro *status*, corrispondente alla qualifica ed alle mansioni svolte, erano stati deferiti con separato atto alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Il deferimento, già in calendario per la riunione del 16 maggio 2019, a mezzo di ordinanza pubblicata sul CU n. 66/TFN - Sezione Disciplinare del successivo 23 maggio è stato aggiornato alla riunione odierna per accertare l'avvenuta notifica al Bruni del deferimento e dell'avviso a comparire inviatogli da questo Tribunale in conformità dell'art. 30 comma 10 CGS - FIGC (termini sospesi ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 stesso Codice), senza ulteriori avvisi.

Il dibattimento

A detta odierna riunione, per la Procura Federale è comparso l'avv. Dario Perugini, il quale, in merito alla notifica al Bruni del deferimento, ha depositato uno stampato di Poste Italiane, dal quale è risultato che la lettera raccomandata di spedizione del deferimento al Bruni non era stata ritirata dal destinatario e che tale lettera era stata restituita al mittente, senza peraltro alcuna certificazione, notoriamente apposta sulla busta della lettera, di compiuta giacenza; ha chiesto l'accoglimento del deferimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Bruni e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della società.

Nessuno è comparso per il Bruni e per la società ASD Pescara Futsal Femminile; non sono pervenuti a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Bruni è risultato irreperibile all'avviso di questo Tribunale di convocazione all'udienza di trattazione fissata per il 16 maggio 2019.

Inoltre la lacunosità del documento proveniente da Poste Italiane, depositato dalla Procura Federale, che è mancante della certificazione di restituzione al mittente del plico raccomandato per la compiuta giacenza, non costituisce prova dell'avvenuta notifica al Bruni del deferimento, atteso che, mancando la data di riferimento della compiuta giacenza, vi è l'impossibilità di far decorrere il termine di dieci giorni dalla detta compiuta giacenza, senza che il plico sia stato ritirato, perché la notifica si abbia per avvenuta.

La mancanza di prova certa sulla notifica del deferimento in una all'attuale irreperibilità del Bruni, depongono per la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di tale incolpato.

Siffatta improcedibilità non consente di valutare la posizione della società in relazione alla previsione del comma 1 art. 4 CGS- FIGC; trattasi di responsabilità diretta della società, che nel caso in esame è di natura mediata, che non può ritenersi sussistente in presenza di patologie del procedimento che riguardano la persona deferita e che finiscono per estendersi alla stessa società.

L'ulteriore capo del deferimento della società, dedotto ai sensi del comma 2 art. 4 cit., che si pone in relazione al comportamento dei sigg.ri David Segundo Everaldo Sergio e Aldo Di Pietro, è suscettibile di accoglimento; tali soggetti, infatti, sono stati sottoposti a giudizio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; entrambi i procedimenti sono stati definiti ai sensi dell'art. 23 CGS – FIGC, di guisa che può essere affermata la responsabilità della società per i fatti ascritti ai due tesserati.

In questo limitato contesto, la sanzione che è stata chiesta per la società deve essere ridotta in ragione della metà, dovendo la società stessa rispondere in relazione al solo comma 2 art. 4 CGS – FIGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento a carico del sig. Sandro Bruni, nella qualità come in atti; dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società ASD Pescara Futsal Femminile limitatamente all'art. 4 comma 1 CGS –

FIGC; accoglie il deferimento della società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi del comma 2 art. cit. e, per l'effetto, le infligge la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 11027/467 pfl8-19 GC/GP/ma del 3.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 3 aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Michele Criscitiello, all'epoca dei fatti Presidente della società US Folgore Caratese ASD, per violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC per aver effettuato, a mezzo stampa, dichiarazioni, poi confermate in sede di audizione, insinuanti presunte responsabilità disciplinari di altri tesserati, legate alla circostanza che il nominativo dell'arbitro designato per la direzione della gara Lecco - Folgore Caratese del 21.10.2018, valida per il Campionato Nazionale Serie D, da una sua fonte, della quale non ne rivelava il nominativo, gli sarebbe stato indicato sin dal mercoledì precedente la gara, quindi anteriormente alla comunicazione ufficiale, con la conseguenza che le suddette dichiarazioni, coinvolgenti altri tesserati, si erano rivelate sfontate di prova ed impeditive all'accertamento delle responsabilità connesse alla divulgazione non consentita della designazione.

È stata altresì deferita la società US Folgore Caratese ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi l'avv. Dario Perugini per la Procura Federale e per i deferiti l'avv. Monica Fiorillo in sostituzione dell'avv. Cesare Di Cintio. Le parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Michele Criscitiello, sanzione base inibizione di gg. 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 (gg. 15), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la società US Folgore Caratese, sanzione base ammenda di € 900,00 (novecento), diminuita di 1/3 (€ 300,00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (seicento).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Michele Criscitiello e la società US Folgore Caratese ASD hanno fatto pervenire a questo Tribunale istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle

parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Michele Criscitiello, nella qualità come in atti, inibizione di gg. 30 (trenta); per la società US Folgore Caratese ASD ammenda di € 600,00 (seicento).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[225] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella), VULETIC NIKOLA (calciatore all'epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5 CGS), BALDARI BIAGI LUIGI (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 11060/396 pf18-19 GC/GP/ma del 4.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 4 aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:

1°) Misiti Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella, per violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 40 comma 6 NOIF, per avere consentito o comunque non impedito nella ss 2018/2019 il tesseramento in favore della società da lui stesso rappresentata del calciatore di nazionalità non italiana a nome Nikola Vuletic, che non aveva diritto di essere tesserato in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera e per avere consentito o comunque non impedito che il medesimo calciatore prendesse parte alle gare ASD Roccella - Turris del 16.09.2018 e Marsala - ASD Roccella del 23.09.2018 (quest'ultima disputata dopo la revoca del tesseramento) senza averne titolo e quindi in posizione irregolare;

2°) Nikola Vuletic, calciatore all'epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma riconducibile tra i soggetti di cui all'art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, per violazione degli artt. 1bis commi 1 e 5, 10 comma 2 stesso Codice, 40 comma 6 NOIF, per avere nella ss 2018/2019: A) falsamente

affermando di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, allo scopo di ottenere il tesseramento in favore della società ASD Roccella, senza che ne avesse titolo; B) disputato nelle file della ASD Roccella, partecipante al Campionato Nazionale Serie D, le gare ASD Roccella - Turrus del 16.09.2018 e Marsala - ASD Roccella del 23.09.2018, senza averne titolo, perché non tesserato;

3°) Biagio Luigi Baldari, dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Roccella e sottoscrittore nella richiamata qualità delle distinte relative alle due gare di cui sopra, per violazione dell'art.1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all'art. 61 comma 1 NOIF ed in riferimento all'art. 40 comma 6 NOIF, avendo egli attestato, a mezzo di dette sottoscrizioni, il regolare tesseramento del Vuletic e consentito che quest'ultimo partecipasse alle gare;

4°) società ASD Roccella, in punto di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC per quanto rispettivamente ascritto ai soggetti sub. 1°, 2° e 3°.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l'avv. Dario Perugini, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto il parziale accoglimento limitatamente alla posizione dei sigg.ri Misiti e Baldari e della società ASD Roccella, da sanzionare con l'inibizione di mesi 2 (due) per il Misiti ed il Baldari e con l'ammenda di € 600,00 (seicento) a carico della società, con declaratoria di improcedibilità per il Vuletic, perché risultato irreperibile e, probabilmente, non più dimorante in Italia.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre partitamente esaminare i due capi di imputazione del Misiti.

Risultano acquisiti agli atti dell'odierno procedimento la dichiarazione resa dal calciatore Vuletic in data 16.08.2018 su modulistica predisposta dalla FIGC di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazioni estere; la richiesta di tesseramento alla FIGC sottoscritta dal calciatore e dal Presidente della società ASD Roccella, sulla quale risulta barrata la casella "nazionalità straniera - comunitario - mai tesserato all'estero"; l'informativa della Croatian Football Federation 21.08.2018 concernente i precedenti tesseramenti del calciatore Vuletic in favore di *clubs* croati, di cui uno denominato NK Inter Zapresic; la comunicazione della FIGC datata 20.09.2018 di revoca del tesseramento del Vuletic in favore della società ASD Roccella, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Ai sensi dell'art. 40 comma 6 NOIF i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per federazioni estere, possono tesserarsi in Italia a condizione che documentino la residenza in Italia e dichiarino sotto la propria responsabilità di non essere mai stati tesserati per federazioni estere.

Alla società che intende procedere al tesseramento del calciatore non è richiesto altro se non acquisire preventivamente o contestualmente al tesseramento siffatta documentazione; nessuna ulteriore attività compete alla società, la quale, una volta entrata in possesso di detta documentazione, può procedere al tesseramento.

Nel caso in esame, la società ASD Roccella aveva tesserato il calciatore Vuletic perché egli, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di essere residente in Italia e di non essere mai stato tesserato presso federazioni di altri Paesi, sicché l'inculpazione a carico del Misiti e della società in relazione alla violazione dell'art. 40 comma 6 NOIF deve ritenersi infondata.

Permane tuttavia il fatto di particolare rilevanza che il Vuletic ebbe comunque a partecipare in posizione irregolare a due gare di campionato; siffatta circostanza, che non è attenuata dalla colpa del calciatore di aver sottaciuto il suo precedente tesseramento per *clubs* della Federazione Croata, costituisce di per sé violazione al principio di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, che è ascrivibile al Misiti, al Baldari ed alla stessa società, per quest'ultima in punto di responsabilità diretta ed oggettiva.

Per quel che riguarda più particolarmente il Baldari, costituisce costante orientamento di questo Tribunale la punibilità del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, sottoscrivendo la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, attesti il regolare tesseramento degli stessi e la loro partecipazione sotto la responsabilità della società, quando invece uno o più dei calciatori è in posizione irregolare per difetto di tesseramento o per altra causa, come è avvenuto nel caso in esame per il calciatore Vuletic.

Quanto infine alla posizione di quest'ultimo, l'improcedibilità del deferimento a suo carico scaturisce dalla irreperibilità del calciatore, che non è stato raggiunto dalla notifica del deferimento e dagli avvisi di questo Tribunale.

Il deferimento va pertanto parzialmente accolto, con riduzione della sanzione a carico del Misiti, essendo venuto meno un capo di imputazione e conseguentemente a carico della società e con conferma della sanzione chiesta per Biagio Luigi Baldari, quale dirigente accompagnatore ufficiale della società, firmatario delle due distinte relative alle gare disputate dal Vuletic in posizione irregolare.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al sig. Misiti Maurizio l'inibizione di mesi 1 (uno); al sig. Baldari Biagio Luigi l'inibizione di mesi 2 (due); alla società ASD Roccella l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Dichiara improcedibile il deferimento del calciatore Vuletic Nikola.

[220] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPODAGLIO ANDREA [all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD], VESSELLA LEANDRO [all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanovese ASD], PIAZZA UMBERTO [all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio Srl], SOCIETÀ CS LORETO AD, ACADEMY CIVITANOVESE ASD, US SASSUOLO CALCIO SRL - [nota n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019].

Il deferimento

Con provvedimento n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

a) Capodaglio Andrea, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Leandro Vessella, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con firma di legale rappresentanza della Società Academy Civitanovese ASD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo "Salvo D'Acquisto", un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;

b) Vessella Leandro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD, violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Andrea Capodaglio, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società CS Loreto AD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo "Salvo D'Acquisto", un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;

c) Piazza Umberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio, violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, preso parte in qualità di osservatore al fine di visionare giovani calciatori della categoria esordienti in occasione della gara amichevole disputata in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo "Salvo D'Acquisto", tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, in assenza della preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;

d) le Società CS Loreto AD e Academy Civitanovese ASD, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per responsabilità diretta in relazione ai fatti contestati ai propri legali rappresentanti pro-tempore, nonché la Società US Sassuolo Calcio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato;

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 22.05.2018 il Coordinatore Federale Regionale SGS Marche segnalava alla Lega Nazionale Dilettanti l'irregolarità di cui in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale, avviava attività di indagine avente ad oggetto *“Condotte delle Società CS Loreto e Academy Civitanovese che hanno organizzato una gara amichevole, senza la preventiva autorizzazione della Delegazione Provinciale di Ancona, finalizzata a selezionare tesserati per una Società professionistica.”* – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.12.2018 e, all'esito comunicava ritualmente la Conclusione Indagini del 31.01.2019, cui hanno fatto seguito nei termini di rito le memorie difensiva del 1.03.2019 e 14.03.2019 presentate dal signor Umberto Piazza e dalla US Sassuolo Calcio S.r.l. nonché in data 1.03.2019 dalla Società Academy Civitanovese ASD a r.l.

In particolare, nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e acquisiti documenti allegati al fascicolo della Procura, tra cui:

- 1) *Copia comunicazione del Delegato Provinciale di Ancona – LND del 23.05.2018, con relativi allegati;*
- 2) *Fogli di censimento della Società CS Loreto AD relativi alle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019;*
- 3) *Fogli di censimento della Società Academy Civitanovese ASD relativi alle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019;*
- 4) *Verbale di audizione resa in data 12.12.2018 dal sig. Andrea Capodaglio, Presidente della Società CS Loreto AD;*
- 5) *Verbale di audizione resa in data 11.01.2019 dal sig. Leandro Vessella, nella qualità di responsabile tecnico del settore giovanile della Società Academy Civitanovese ASD;*
- 6) *Verbale di audizione resa in data 18.01.2019 dal sig. Giovanni Pespani, tesserato nella qualità di segretario della Società CS Loreto AD;*
- 7) *Relazione di indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale sig. Stefano D'Agostino in data 24.01.2019, con relativi allegati;*

Detta indagine ha messo in evidenza che il signor Andrea Capodaglio, nella qualità di Presidente della Società CS Loreto AD, e il signor Leandro Vessella, nella qualità di Vice Presidente con poteri di rappresentanza legale della Società Academy Civitanovese ASD, hanno organizzato in data 8.05.2018 ore 15, presso il campo sportivo “Salvo D'Acquisto” in Loreto (AN), un incontro tra rappresentative riservato alla categoria esordienti tra le squadre della CS Loreto AD e la Academy Civitanovese ASD, finalizzato alla visionatura e eventuale selezione da parte della Società US Sassuolo Calcio per il tramite del Coordinatore dell'attività di base signor Umberto Piazza, in assenza della preventiva autorizzazione del competente organo federale.

Tali fatti risultano comprovati, ad avviso della Procura procedente, dagli elementi di fatto e dalle modalità di svolgimento della predetta gara, cui erano impiegati giovani calciatori della categoria esordienti, da cui emergono circostanze idonee a configurare tale incontro in realtà come un “provino di selezione”, come tale pubblicizzato, ancorché in assenza di preventiva autorizzazione, e in contrasto con le disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico che impone espressamente il divieto di provini e/o raduni selettivi per la categoria esordienti (C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017).

Non decisive, a discolpa sono risultate, ad avviso della Procura, le dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, né le memorie difensive presentate in corso di istruttoria dai difensori Avv. Giancarlo Nascimbeni, nell'interesse della società Academy Civitanovese ASD a rl e Avv. Mattia Grassani, nell'interesse dell'US Sassuolo Calcio Srl e del sig. Umberto Piazza, a fronte del materiale istruttorio acquisito in corso di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Vessella Leandro all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente della Società Academy Civitanovese ASD, nonché dall'allegata locandina che pubblicizzava l'evento.

Il dibattimento

All'udienza sono comparsi l'Avv. Mattia Grassani, il quale ha anche fatto pervenire nei termini memoria difensiva, l'Avv. Giancarlo Nascimbeni, nonché il legale rappresentante società Academy Civitanovese ASD a rl Squadroni Paolo, il legale rappresentante della CS Loreto AD Capodaglio Andrea e il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Academy Civitanova ASD Vessella Leandro. Per la Procura Federale è comparso l'Avv. Dario Perugini.

Le altre parti non hanno presentato memorie.

La Procura ha concluso chiedendo:

- a) a carico di Capodaglio Andrea, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
 - b) a carico di Vessella Leandro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
 - c) a carico di Piazza Umberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
 - d) a carico della Società CS Loreto AD, l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - e) a carico della società Academy Civitanovese ASD, l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - f) a carico della Società US Sassuolo Calcio Srl, l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento).
- I difensori hanno illustrato e discusso le rispettive difese, alle quali si sono riportate integralmente, chiedendo il rigetto del deferimento e l'integrale proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

In via preliminare, l'eccezione formulata dalla difesa del sig. Piazza e US Sassuolo è stata ritenuta superata, avendo il difensore accettato di svolgere le sue difese anche nel merito, ed avendo potuto prendere posizione in contraddittorio su tutti i punti del deferimento.

Nel merito, gli addebiti risultano fondati, ed il deferimento della Procura Federale deve essere accolto per le seguenti ragioni.

Sulla base del principio sostanzialistico cui deve essere improntata, in generale, la giustizia sportiva, giova premettere che oggetto del deferimento è la violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver voluto gli incolpati realizzare un'attività equiparabile ad un "provino" dissimulata sotto altra e diversa forma.

Poco importa che l'attività realizzata non avesse i crismi formali della partita amichevole o raduno o provino in base alle disposizioni del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017.

Anzi, da questo punto di vista, gli elementi rimarcati dalle difese (assenza di maglie da gara, assenza di righe tracciate, parziale o nulla osservanza delle regole del gioco) depongono a favore della tesi della Procura e, cioè, che l'iniziativa sia stata organizzata e realizzata non per giocare una partita di calcio, amichevole o di allenamento, ma proprio al fine di consentire all'Osservatore presente del Sassuolo di visionare alcuni giovani atleti in azione.

Ed invero, le norme richiamate dalla Procura mirano a salvaguardare gli atleti di fascia di età esordienti dalle dinamiche dell'attività di scouting che prelude a trasferimenti e/o tesseramenti di atleti: le autorizzazioni da richiedersi per le attività tipizzate garantiscono che un preventivo controllo dell'Autorità federale competente possa prevenire fenomeni distorsivi nella indicata fascia di età.

Il fatto storico, pertanto, è incontestato, vertendo il procedimento sull'inquadramento giuridico della fattispecie e sulla sua liceità o illiceità.

In proposito, va riconosciuta determinante portata e rilevanza probatoria al manifesto promopubblicitario acquisito agli atti dell'indagine.

In merito al quale, risultano in troppo grave contraddizione le affermazioni del Vessella, secondo cui il Piazza sarebbe stato conosciuto ed invitato esclusivamente in virtù di un rapporto di amicizia personale e quelle del Segretario della CS Loreto (cfr. "relazione conclusiva della Procura 24.01.2019") sig. Pespani Giovanni, il quale avrebbe di propria iniziativa e senza la preventiva autorizzazione del proprio presidente, disposto la stampa del manifesto pubblicitario dell'incontro.

Infatti, non è credibile che un Segretario di società, il quale ammette che l'incontro sia stato organizzato tra il suo Presidente ed dal Vessella, assuma poi una iniziativa non concordata in ordine alla pubblicazione del manifesto ed alla definizione del suo contenuto.

Molto più verosimile è che si avvenuto l'esatto contrario e, cioè, che il Presidente abbia informato il Segretario dell'accordo raggiunto con il Vessella, della certa partecipazione del Piazza, e lo abbia incaricato di dare adeguato risalto all'evento, commissionandogli il manifesto o impartendo comunque istruzioni in tal senso.

Orbene, tale manifesto indica espressamente "Partita amichevole esordienti", espone i segni distintivi delle tre società CS Loreto, Academy Civitanovese e US Sassuolo evidenziando, accanto a quest'ultimo la frase "Durante la partita saranno presenti osservatori del US Sassuolo Calcio".

Nessuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, ed in particolare la società US Sassuolo, ha espresso formalmente smentita o almeno, anche informalmente, preso le distanze dal contenuto del manifesto, contribuendo così ad alimentare comunque, sino all'avvio del procedimento disciplinare, il pubblico e diffuso convincimento che proprio di un provino si sia trattato, perché tale è l'informazione veicolata dal suddetto manifesto.

Né è credibile, sotto il profilo soggettivo, che il sig. Piazza, tesserato di alta qualifica tecnica di una società militante nella massima serie di campionato, decidesse di intervenire nell'occasione per pura amicizia personale.

Se anche ciò fosse, il suo ruolo di osservatore di club di serie A, cui dovrebbe accompagnarsi la puntuale conoscenza delle regole e, ancor più, un grado di diligenza ben superiore a quella del buon padre di famiglia, imponeva al sig. Piazza di verificare se e come l'invito cui aveva aderito fosse riferito ad attività consentita e rientrante nelle regole e quale fosse l'intento dell'evento stesso.

Se infatti entrambe le società organizzatrici che collaborano nell'iniziativa evidenziano la presenza di osservatori del Sassuolo – senza smentita da parte di alcuno – è evidente che l'obiettivo di entrambe le società fosse quello, nel caso di specie, di porre all'attenzione dell'osservatore alcuni giovani atleti.

A tanto non si è sottratto il sig. Piazza il quale non ha dato prova neppure di aver fatto uso del canone della diligenza al livello richiesto ad un professionista, per accertarsi che l'iniziativa fosse lecita ed attuata nel rispetto delle regole tecniche e, soprattutto, dei principi federali.

Adeguata risulta la proposta sanzionatoria della Procura che attribuisce maggior peso nella causazione dell'illecito alle due società organizzatrici, attive attraverso i rispettivi rappresentanti e chiamate perciò a rispondere in via diretta, rispetto alla US Sassuolo, evocata in addebito di responsabilità oggettiva.

Per le persone fisiche vengono proposte sanzioni modulate secondo tale principio, mentre le ammende richieste a carico delle società sono determinate in senso inverso, posto che la società US Sassuolo milita nella massima serie, in ragione di un principio di proporzionale afflittività.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare dei deferiti, per i fatti loro addebitati.
- per l'effetto dispone irrogarsi:
 - a) a carico di Capodaglio Andrea, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
 - b) a carico di Vessella Leandro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
 - c) a carico di Piazza Umberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
 - d) a carico della Società CS Loreto AD, l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - e) a carico della società Academy Civitanovese ASD, l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - f) a carico della Società US Sassuolo Calcio Srl, l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

[205] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GOBBO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA - (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 7 marzo 2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Gobbo Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena, al quale ha contestato il mancato deposito ai competenti uffici della LND della quota complessiva di iscrizione relativa al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 per la stagione sportiva 2017/2018 della società da egli rappresentata, in violazione del combinato disposto ex art. 10, comma 3 bis, del CGS e punto 4b) del C.U. n. 1066 del 22/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; è stata altresì deferita la società ASD PGS Potenza Picena, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal suo Presidente.

2°) Ritenuto che il deferimento, già in calendario per la riunione del 16 maggio 2019, a mezzo di ordinanza pubblicata sul CU n. 66/TFN - Sezione Disciplinare del successivo 23 maggio, è stato aggiornato alla riunione odierna per accertare la prova della notifica ad entrambi i deferiti, del deferimento e della stessa comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC;

3°) ritenuto che nel corso della riunione odierna, non è stato possibile accertare la prova delle suddette notifiche, non essendo ancora tornate le cartoline di ritorno delle raccomandate ar;

4°) ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, al fine di verificare l'avvenuta notifica ad entrambi i deferiti, dell'atto di deferimento e della comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 13 giugno 2019 ore 15.00, senza ulteriori avvisi, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC dal 30 maggio 2019 (data dell'udienza).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 30.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

[226] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRILLO FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona), ASPRILLA LOAIZA NICOLAS (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 11143/538 pf18-19 GC/GP/ma del 5.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 4 aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:

- Grillo Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articoli 61, comma 1 e 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

a) consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Nicolas Asprilla Loaiza, che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera, e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso prendesse parte alla gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, senza averne titolo;

b) per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Nicolas Asprilla Loaiza, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

- Asprilla Loaiza Nicolas, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale; Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

a) falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società ASD Igea Virtus Barcellona, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

b) disputato nelle fila della ASD Igea Virtus Barcellona, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, la gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto A;

- ASD Igea Virtus Barcellona, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto rispettivamente ascritto al Signor Filippo Grillo (già suo Presidente all'epoca dei fatti), nonché al Signor Nicolas Asprilla Loaiza (calciatore).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l'avv. Dario Perugini e per i deferiti Grillo Filippo e la società ASD Igea Virtus Barcellona, l'avv. Martina Pelizzi, munita di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per Grillo Filippo, sanzione

base inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 pari a giorni 15 (quindici) - sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la società ASD Igea Virtus Barcellona, sanzione base ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta), diminuita di 1/3 pari ad € 150,00 (centocinquanta), sanzione finale ammenda di € 300,00 (trecento).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Grillo Filippo e la società ASD Igea Virtus Barcellona, a mezzo del proprio difensore avv. Martina Pelizzi, munita di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente provvedimento.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

La riunione è proseguita per la trattazione del deferimento del sig. Asprilla Loaiza Nicolas, nei confronti del quale la Procura Federale, preso atto della mancata notifica sia dell'atto di deferimento che dell'avviso di convocazione all'odierna riunione, risultando in entrambi casi, nelle buste delle raccomandate ar allo stesso indirizzate e tornate indietro al mittente, come sconosciuto, probabilmente perché non più dimorante in Italia, si è rimessa alle decisioni del Tribunale circa una eventuale declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il sig. Asprilla Loaiza Nicolas è risultato sconosciuto sia per quanto riguarda la notifica dell'atto di deferimento che dell'avviso di convocazione all'odierna riunione. Tale situazione depone per la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di tale incolpato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Grillo Filippo, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Igea Virtus Barcellona, sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento).

Dichiara improcedibile il deferimento del calciatore Asprilla Loaiza Nicolas.

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VELLONE BRUNO (all'epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl), SPEZIALE ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pfl8-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).

Con provvedimento del 29 Marzo 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Vellone Bruno, all'epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all'art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell'attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo gennaio-marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 15 CGS - FIGC in relazione all'art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l'Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. Speciale Antonio per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina Srl;
- Speciale Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all'art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell'attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo gennaio-marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori;

- la società Argentina Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione ai fatti contestati ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti.

Il deferimento

Il deferimento ha tratto origine dalla segnalazione all'AIC inviata da alcuni calciatori della società Argentina Srl circa l'inadempienza, da parte della stessa società, in ordine alle condizioni tecnico – organizzative per il corretto svolgimento dell'attività sportiva.

Venivano investite della questione la Lega Nazionale Dilettanti e, successivamente, la Procura Federale, che avviava le verifiche del caso.

Emergevano così una serie di fatti ritenuti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

La Procura Federale accertava che i Signori Vellone Bruno e Speciale Antonio, nelle loro rispettive vesti di Presidente ed Amministratore Unico, non avevano garantito ai propri tesserati le condizioni tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva secondo le più elementari norme di igiene e di sicurezza.

Al solo sig. Vellone veniva contestato il fatto di essersi volontariamente rivolto alla giustizia ordinaria senza avere preventivamente richiesto l'autorizzazione dei competenti organi federali, presentando in data 8.5.2018 ed in data 16.5.2018, innanzi l'Arma dei Carabinieri di Arma di Taggia e di Chiavari, due esposti-denuncia contro il sig. Speciale Antonio relativamente a fatti attinenti la propria attività federale di tesserato, quale Presidente della società Sportiva Argentina Srl.

Veniva conseguentemente deferita anche la stessa società Sportiva Argentina Srl in relazione ai fatti contestati ai detti Signori Vellone e Speciale, nelle loro rispettive qualità.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova, menzionati nel deferimento, e precisamente:

- a) esposto del Presidente Associazione Italiana Calciatori del 29.03.2018;
- b) segnalazione della situazione di crisi del Coordinatore del Dipartimento Interregionale – LND del 04.04.2018;
- c) copia della nota dell'Avv. Bruno Vellone del 07.04.2018;
- d) copia della nota dei tesserati della SS Argentina Srl del 19.04.2018;
- e) verbale dell'audizione del sig. Avv. Bruno Vellone del 03.12.2018, con allegati;
- f) relazione di indagine del 03.01.2019 del Collaboratore della Procura Federale.

Il deferito Bruno Vellone depositava memorie datate 17.02.2019 e, successivamente, prima dell'udienza, depositava altre memorie datate 10.05.2019, con le quali eccepeva in primo luogo la *“violazione dell'art. 32 ter del CGS per il superamento del termine per la comunicazione dell'atto di deferimento con decadenza dell'azione disciplinare. Atto di deferimento depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa fissato nell'intenzione di deferimento con decadenza dell'azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento”*, in secondo luogo la *“Violazione dell'art. 32 quinquies CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini, inutilizzabilità degli atti”*, e sosteneva, infine, alcune censure qualificate come *“insussistenza delle incolpazioni. Mancanza di ogni elemento, soggettivo e oggettivo, necessario a configurare l'illecito ipotizzato.”*

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (mille) per il sig. Bruno Vellone;
- inibizione di anni 1 (uno) per il sig. Antonio Speciale;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00 (duemila) per la società SS Argentina Srl.

È comparso personalmente l'Avv. Bruno Vellone insieme al proprio difensore Avv. Rosanna Gentile, i quali hanno insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari indicate nelle memorie difensive depositate e nel merito hanno concluso per il proscioglimento da ogni addebito mosso al Vellone. Nessun altro deferito è comparso.

I motivi della decisione

Con la prima eccezione la difesa del deferito Avv. Vellone ha lamentato il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC, per giungere alla conclusione che il deferimento sia stato tardivamente emesso e sia, pertanto, da ritenersi illegittimo, con la conseguente improcedibilità ed estinzione del giudizio.

Al riguardo si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini indicati non sono da considerarsi perentori.

Dobbiamo al riguardo osservare che il sig. Bruno Vellone ha avuto modo di depositare memorie difensive, di depositare documentazione, e di essere ascoltato in data 03.12.2018 dal rappresentante della Procura Federale.

Nessuna lamentela può essere, pertanto avanzata in ordine alle sue facoltà difensive, pienamente esercitate.

L'eccezione deve, pertanto essere respinta.

Con la seconda eccezione la stessa difesa del sig. Vellone ha lamentato la violazione dell'art. 32 quinquies CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini, con la conseguente inutilizzabilità degli atti, ed in particolare la relazione della Procura Federale con gli allegati.

Anche riguardo a detta eccezione si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini non sono da considerarsi perentori.

Per quanto concerne in particolare l'acquisizione della relazione della Procura Federale, e l'inutilizzabilità di essa, si osserva ancora che l'eccezione è da ritenersi infondata anche perché irrilevante nella sostanza.

Il materiale istruttorio depositato dalla Procura Federale assieme alla Relazione non può essere considerato un mero "allegato" posto a corredo del contenuto della relazione stessa, avvilendolo al semplice ruolo di supporto del convincimento della Procura manifestato nella relazione.

Esso è, al contrario, dotato di un'autonoma rilevanza probatoria che prescinde dalla relazione e dal tenore di questa, ed è da considerarsi acquisito nei termini.

Sulla base della disamina dell'abbondante materiale istruttorio in atti il Tribunale è stato messo in grado di raggiungere un convincimento assolutamente autonomo e pieno in ordine alla decisione da pronunciare.

Tutto ciò considerato si deve ritenere che il deferimento sia correttamente fondato sull'acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi della vicenda.

Gli atti dell'indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di dimostrare la fondatezza degli addebiti contestati a tutti i deferiti.

Osserviamo che la Procura Federale, oltre alla documentazione indicata nel corpo del deferimento, ha depositato anche i fogli di censimento della società Sportiva Argentina Srl, i verbali delle audizioni dei Signori Carletti Matteo, Fiuzzi Luca, Martelli Matteo, Corrales Roberto, Casu Marcello, Ragazzoni Stefano, e copia delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Antonio Speciale. Come dichiarato dal sig. Vellone al Rappresentante della Procura Federale il 03.12.2018, costui ha acquistato quote sociali in data 13.10.2017. In tale data diveniva Presidente sino al 03.04.2018, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, mantenendo l'80% delle quote societarie. Solo in data 09.07.2018 egli cedeva una parte delle quote alla Cassiopea Enterprise – Limited Trade Company.

Egli, pertanto, era socio nel momento in cui presentò le querele indicate nel deferimento con relativa violazione della clausola compromissoria.

È risultato comprovato che nel periodo che interessa il sig. Antonio Speciale sia stato nominato Amministratore Unico e sia stato titolare di quote sociali.

Da quanto accertato dalla Procura Federale, pertanto, entrambi i deferiti si sono interessati della società, seppur con diversi ruoli, per un considerevole periodo di tempo, nel corso del quale sono maturate le inadempienze lamentate nei confronti della stessa società sportiva argentina Srl

Le inadempienze dette, riversate nel deferimento per il loro risvolto disciplinare, sono di una ampiezza tale da descrivere una conclamata *mala gestio* protrattasi nel tempo e riguardante vari aspetti della vita tecnica e sportiva della società.

Il fatto che tale situazione di diffusa trascuratezza derivi da condotte poste in essere con piena coscienza, con semplice colpa, o semplicemente per inesperienza, incompetenza od incapacità, non fa venire meno la rilevanza disciplinare del duraturo e complessivo stato di degrado e di mancanza di decoro nel quale la società è stata fatta versare.

Le eventuali iniziative di senso contrario, evidentemente insufficienti, non hanno fatto venire meno il conclamato avvilitamento della dignità sportiva della compagine, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, ad ogni livello.

Anche prescindendo dalla relazione della Procura Federale, e dal segno di questa, è risultato evidente dal contenuto della copiosa documentazione acquisita e dalle attività di indagine che il deferimento è senza dubbio da ritenersi fondato.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttorie sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (mille) per Bruno Vellone;
- inibizione di anni 1 (uno) per il sig. Antonio Speciale;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00 (duemila) per la società SS Argentina Srl.

[233] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO (Direttore Generale della società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 11356/489 pfl8-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 10 aprile 2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Ragazzoni Stefano, Direttore Generale della società SS Argentina Srl, al quale ha contestato:

a) la violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del vigente CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere prestato attività di assistenza al calciatore Alessio Rosato, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di rappresentanza e, nonostante ciò, ottenendo un compenso di € 5.700,00, a lui corrisposte in varie rate, le ultime delle quali oltre tutto percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

b) la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere avanzato, nel corso della stagione sportiva 2017/18, una richiesta economica di € 10.000,00 al padre del calciatore Alessio Rosato, tesserato della società SS Argentina Srl, "per seguirlo tutto l'anno", pur rivestendo all'epoca dei fatti la qualifica di Direttore Generale della predetta società;

è stata altresì deferita la società SS Argentina Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Direttore Generale, signor Stefano Ragazzoni, così come dianzi descritto.

- ritenuto che nel corso della riunione odierna, non è stato possibile accertare la prova della notifica ad entrambi i deferiti, del deferimento e della stessa comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC;

- ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, al fine di verificare l'avvenuta notifica ad entrambi i

deferiti, dell'atto di deferimento e della comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 13 giugno 2019 ore 15.00, senza ulteriori avvisi, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC dal 30 maggio 2019 (data dell'udienza).

[232] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO GIUSEPPE [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL], SOCIETÀ AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 11319/422 pfl8-19 GC/GP/ma del 9.4.2019).

Il Deferimento

Con provvedimento del 9.4.2019 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Giuseppe Corrado, all'epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere autorizzato o comunque non impedito l'emanazione e la diffusione di un comunicato ufficiale, letto a mezzo altoparlanti allo stadio e riportato dagli organi di stampa, nel quale si gettava discredito sulla società SS Arezzo Srl, attribuendole il fatto determinato di non aver voluto aderire alla richiesta di rinvio della gara del Campionato di Serie C, Pisa – Arezzo del 25.9.2018, rinvio motivato dal disagio derivato alla popolazione per alcuni incendi avvenuti nei comuni limitrofi;
- la società AC Pisa 1909 SSRL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente Giuseppe Corrado, così come sopra contestata;

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito dell'esposto della società Arezzo.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l'avv. Dario Perugini, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Corrado, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- per la società AC Pisa 1909 SSRL, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Per entrambi i deferiti è comparso l'Avv. Mattia Grassani, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, riportandosi integralmente alla conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, malgrado la partita si sia disputata regolarmente atteso che non vi erano ragioni di ordine pubblico e di sicurezza che ne imponevano il rinvio, com'è dimostrato dal fatto che l'Autorità di pubblica sicurezza ha consentito al regolare svolgimento della gara, ciò nondimeno la popolazione locale era particolarmente scossa dall'accaduto in ragione della natura certamente eccezionale degli

eventi calamitosi che si erano svolti il giorno stesso dell'incontro ed ancora non erano del tutto superati durante lo stesso.

Ne consegue che, in questo contesto, pur dando atto che la ricostruzione della Procura in ordine alle modalità della verifica dei fatti è coerente con le dichiarazioni raccolte, può ritenersi non viziato da effettiva lesività il comportamento oggetto di contestazione, tenuto, altresì, conto che il comunicato contiene dati di per sé sintetici e non offensivi e mira essenzialmente ad evitare problemi di ordine pubblico derivanti dalla scelta di disputare comunque la gara nella ridetta situazione calamitosa.

Non sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito e conseguentemente della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Giuseppe Corrado e la società AC Pisa 1909 SSRL.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Publicato in Roma il 10 giugno 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina